

desime, e dovendo di tutto tenere esattamente informato il Magistrato de' Cinque Savj alla Mercanzia per que' ricorsi, che potessero essere allo stesso avanzati.

II

Avranno facoltà li Consoli, in via però provvisoriale, di trattenerne in arresto, ed anco in catena, ed in prigione, occorrendo, que' Sudditi nostri, che fossero baldanzosi, inquieti, sediziosi, violenti, o che con le male lor procedure compromettevano la quiete, o l'onore della Nazione; e quando si trattasse di colpe gravi, avranno cura di spedire ai competenti Magistrati con la prima opportunità di Veneti Bastimenti per la Dominante li Colpevoli, unitamente a' fondamenti delle lor delinquenze.

IZ

Ogni Consolo avrà la facoltà di eleggere il suo Cancelliere, il quale avrà ad essere di buona fama, di probità, e di capacità sufficiente per estendere i Contratti, e gli Atti tutti, e Carte relative al suo Ministero. Semprecchè sia possibile, dovrà verificare questa elezione in Sudditi Veneti; ed in caso diverso, passerà alla nomina di persona egualmente munita degli antedetti requisiti, da essere approvata dal Magistrato de' Cinque Savj alla Mercanzia, facendo che la persona eletta Suddita, o non Suddita prima di assumere l'Impiego presti in nome Pubblico, e nelle di lui mani il giuramento di fedeltà. Ciascun Consolo sarà responsabile in via civile per il suo Cancelliere, sicchè sarà in

pie-